Comune di Medicina

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 31 DEL 27/10/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RISPETTO ALLA PRECEDENTE ORDINANZA 25/2026

IL SINDACO

Visti:

- il DPR 74/2013, Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- l'articolo 5 comma 1 del suddetto D.P.R. "Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici", in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo in continuità con Il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici", art. 42 "Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria";
- la Legge Regionale n. 9 del 28/07/2026 "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2026. Altre disposizioni urgenti" che all'articolo 15 comma 1 dispone, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 e ferme restando le esclusioni ivi previste, la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", dal 1° ottobre 2026 nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. Tale disposizione trova applicazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì;
- la medesima L.R. n.9 del 28/07/2026 che all'articolo 15, comma 7, stabilisce che la Giunta regionale con propria deliberazione può introdurre misure compensative idonee a raggiungere equivalenti livelli di riduzione delle emissioni inquinanti prescindendo dalla limitazione

strutturale alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 e che tali misure assumono valore di disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1505 del 07/09/2026 "Disposizioni in materia di tutela della qualità dell'aria in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 121/2023 e dell'articolo 15 comma 7 della L.R. n. 9/2026" che ha individuato, le misure compensative, al fine di prescindere dall'attuazione della limitazione strutturale dei veicoli diesel euro 5, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti dell'Emilia-Romagna;
- l'art. 12, comma 8 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017, n.1;
- l'art. 50 del DLgs 267/00 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 25/2026, avente ad oggetto "PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLE MISURE IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE – DAL 1/10/2026 AL 31/03/2027", la quale fissa la decorrenza dell'accensione degli impianti termici ad uso civile per il presente anno termico dal 1 novembre 2026;

Considerato che le condizioni metereologiche attuali, e le previsioni per i prossimi giorni, evidenziano temperature che, negli edifici meno efficienti, possono determinare la necessità di attivare i sistemi di climatizzazione per garantire le condizioni minime di confort termoigrometrico;

AUTORIZZA

l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, **dalla data del 28/10/2026** e fino alla data di accensione, precedentemente fissata al 01/11/2026, **con il limite massimo di 7 ore giornaliere di accensione**, fatte salve le altre condizioni previste dalle norme citate in premessa. I limiti di accensione non si applicano agli impianti alimentati integralmente da pompe di calore elettriche.

Si invita la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando **l'obbligo di non superare i 19°C negli ambienti residenziali e i 17°C in quelli produttivi**, oltre le tolleranze di legge.

DISPONE

che il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante i mezzi di comunicazione dell'Ente.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Lì, 27/10/2026

Sindaco
Matteo Montanari
(atto sottoscritto digitalmente)